

La Corte costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina del decreto legge c.d. Sblocca Italia con riferimento alla procedura di approvazione del programma di rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, mentre dichiara in parte inammissibile e dispone la restituzione degli atti al giudice remittente in relazione alla questione relativa all'indennizzo dovuto ai proprietari delle aree.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2018, n. 126 – Pres. Lattanzi, Red. Amato

Ambiente – Inquinamento – Area di Bagnoli Coroglio – Disciplina speciale di bonifica – Mancata intesa con la Regione – Questione infondata di costituzionalità.

Ambiente – Inquinamento – Area di Bagnoli Coroglio – Disciplina speciale di bonifica – Indennizzo – Liquidazione – Inammissibilità parziale della questione di costituzionalità.

Ambiente – Inquinamento – Area di Bagnoli Coroglio – Disciplina speciale di bonifica – Indennizzo – Liquidazione – Ordina la restituzione degli atti al remittente.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, nonché 118, primo comma, Cost.. (1)

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione. (2)

Va ordinata la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione quarta, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 12, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, sollevata in riferimento agli artt. 42, 101 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. (3)

(1-3) I. – Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto legge n. 133 del 2014 (rubricato “*Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio*”) sotto due distinti profili sollevati dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con

sentenza non definitiva 23 maggio 2017, n. 2407 (oggetto della News US in data 30 maggio 2017) – ha dichiarato infondata la questione sollevata con riferimento ai commi 3, 9, 10 e 13 del citato art. 33 (attinente alle modalità di approvazione del programma di rigenerazione urbana), mentre in relazione alla prospettata incostituzionalità del comma 12 dello stesso articolo (attinente alle modalità di corresponsione dell'indennizzo dovuto ai proprietari delle aree), da un lato, ha ritenuto la questione di costituzionalità inammissibile (con riferimento al parametro di cui all'art. 101 Cost.) in quanto priva di motivazione e, dall'altro lato, ha evidenziato come la disciplina censurata fosse superata da normativa sopravvenuta, disponendo quindi la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Al fine del corretto inquadramento della fattispecie esaminata dalla sentenza in rassegna è necessaria una previa ricognizione della normativa sottoposta al vaglio di costituzionalità, cioè della disciplina dettata dall'art. 33 del decreto legge n. 133 del 2014, e successive modificazioni, per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale ed in specie per l'intervento relativo al comprensorio Bagnoli – Coroglio. La suddetta disciplina può essere sintetizzata nei termini che seguono:

- l'art. 33 cit. ha introdotto disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale, richiamando esplicitamente la competenza esclusiva statale in materia di <tutela dell'ambiente> di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché quella relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.;
- è prevista la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore (commi 4, 5 e 6), entrambi da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai quali è attribuito il compito di procedere alla formazione, approvazione e attuazione di un programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, anche in deroga agli artt. 252 e 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati, in particolare, alla realizzazione della messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbana dell'area, prevedendo altresì misure tese alla localizzazione di opere infrastrutturali connesse a tale obiettivo;
- ai sensi dei commi 8, 9 e 10, la proposta di programma, elaborata dal Soggetto attuatore e trasmessa al Commissario straordinario, è sottoposta ad un'apposita Conferenza di servizi, al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti; se la Conferenza non raggiunge un accordo entro trenta giorni dall'indizione, provvede il Consiglio dei ministri, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge, alla cui seduta partecipa in ogni caso il Presidente della Regione interessata; il programma è poi adottato dal Commissario

- straordinario e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con la previsione che l'approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, costituendo altresì variante urbanistica automatica, e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori;
- con specifico riguardo al sito di Bagnoli-Coroglio la disposizione in esame prevede: che le relative aree sono esplicitamente dichiarate per legge di rilevante interesse nazionale (comma 11); che ai fini della redazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana siano acquisite in fase consultiva da parte del Soggetto attuatore le proposte del Comune di Napoli, proposte che il Comune di Napoli può chiedere di rivalutare, ove non accolte, in sede di Conferenza di servizi (comma 13-ter); che sia istituita una <cabina di regia> composta da rappresentanti dello Stato, del Comune di Napoli e della Regione Campania al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma (comma 13); che il Soggetto attuatore è individuato *ex lege* in Invitalia spa, società *in house* dello Stato (comma 12); che al Soggetto attuatore sono trasferiti gli immobili e le aree già di proprietà di Bagnolifutura spa, in stato di fallimento, cui viene riconosciuto un indennizzo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà e versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni (comma 12).

Il giudizio dinanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, da cui è scaturita la rimessione alla Corte costituzionale, aveva ad oggetto l'appello avverso due sentenze del T.a.r. per la Campania – Napoli relative, rispettivamente, alla impugnazione da parte del Comune di Napoli dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.9.2015 e del 15.10.2015 di nomina del Commissario straordinario di governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio e di adozione di interventi per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area medesima e alla impugnazione da parte del Fallimento Bagnolifutura s.p.a. in liquidazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.10.2015, recante l'adozione di interventi per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio, anche in punto di determinazione dell'indennizzo dovuto ai proprietari della aree. Ai fini della definitiva decisione del giudizio la Quarta Sezione, ritenendo le questioni stesse rilevanti e non manifestamente infondate, ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 33 del decreto legge n. 133 cit. attinenti specificamente ai “*commi 3, 9 10 e 13 del vigente testo dell'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, numero 133, convertito in legge 11 novembre 2014, numero 164 nella parte in cui non prevedono che l'approvazione del programma*”

di rigenerazione urbana quanto al comprensorio Bagnoli-Coroglio sia preceduto (riguardando il governo del territorio) dall'intesa tra lo Stato e la regione Campania con riferimento ai parametri di cui agli artt. 117, comma 2, lettera m) e comma 3 della Costituzione nonché da una specifica valorizzazione del ruolo del comune con riferimento all'art. 118 comma 1 della Costituzione" (prima questione) e alla "erogazione dell'indennizzo mediante il versamento di "strumenti finanziari" con riferimento ai parametri di cui agli artt. 42 della Costituzione, 117 della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 ed art 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e 101 della Costituzione" (seconda questione).

II. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la prima questione e, con riferimento alla seconda, ha dichiarato la inammissibilità della stessa *in limine*, con riferimento ad uno degli evocati parametri costituzionali, mentre per il resto ha disposto la restituzione degli atti al giudice remittente, per la valutazione delle sopravvenienze normative. A tale esito la Corte è giunta sulla base del seguente percorso argomentativo:

- a) in via preliminare, rispetto all'esame del merito, viene rilevato quanto segue:
 - a1) con specifico riferimento alle questioni relative all'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, va precisato che il giudice *a quo*, sebbene richiami, quale parametro costituzionale violato l'art. 117, comma 2, lett. m) Cost., attinente alla <determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale>, svolge le proprie argomentazioni in riferimento alla <tutela dell'ambiente>, di cui alla lett. s); l'indicazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. appare un mero errore materiale, tenuto conto che entrambe le potestà esclusive statali sono indicate dall'art. 33, comma 1, quale fondamento dell'intervento legislativo; ne segue che non appare precluso, pertanto, l'esame della questione in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., risultando i termini della stessa sufficientemente chiari;
 - a2) sempre con riferimento alle questioni attinenti all'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità per carenza di legittimazione del Comune di Napoli a dedurre la violazione delle competenze regionali, poiché il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente, non rientrando tra i poteri della Corte

costituzionale quello di sindacare la validità dei presupposti del giudizio *a quo*, a meno che questi non risultino del tutto carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile; nella specie il Consiglio di Stato ha vagliato e motivato in modo sufficiente riguardo all'interesse a ricorrere nel giudizio *a quo*, sottolineando altresì che la questione, pur sollevata dalla parte, può comunque essere rilevata d'ufficio dal giudice, che è sempre il soggetto che la rimette all'esame della Corte;

- a3) con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 12, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, sollevata in riferimento all'art. 101 Cost., la stessa deve essere dichiarata inammissibile in quanto priva di motivazione;
- b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del d.l. n. 133 del 2014 non è fondata:
 - b1) la disciplina dettata dalle disposizioni in esame intreccia indubbiamente diverse competenze, statali e regionali, in particolare la <tutela dell'ambiente> e il <governo del territorio> e, in casi del genere, occorre individuare l'ambito materiale che possa considerarsi prevalente e, qualora ciò non sia possibile, la concorrenza di competenze comporta l'applicazione del principio di leale collaborazione, che deve permeare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie;
 - b2) nel caso di specie, l'intervento del legislatore statale, in quanto teso al risanamento e alla bonifica di un sito d'interesse nazionale, può essere certamente ricondotto, in via prevalente, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., titolo di legittimazione cui è ascritta la disciplina dei rifiuti, anche con particolare riferimento alla bonifica dei siti inquinati;
 - b3) spetta dunque allo Stato disciplinare, pure con disposizioni di dettaglio e anche in sede regolamentare, le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati; è evidente che le relative attività e i conseguenti interventi sono strettamente condizionati alla definizione di un adeguato e puntuale programma di rigenerazione urbana, che postula l'esercizio di funzioni propriamente programmatiche a livello urbanistico; tuttavia, l'attività di tutela dell'ambiente può implicare, come nella specie, anche il coinvolgimento delle funzioni appartenenti ad altre materie, limitando in tal modo le competenze regionali; d'altra parte già l'ordinaria disciplina in tema di bonifica dei siti contaminati tiene conto della necessaria incidenza sul <governo del territorio>, così che per tutti gli aspetti concernenti la bonifica dell'area interessata, la compressione delle attribuzioni

regionali in materia urbanistica è diretta conseguenza delle esigenze di tutela ambientale, di competenza esclusiva statale, senza che possa profilarsi una violazione delle disposizioni costituzionali sul riparto di competenze;

- b4) la disciplina censurata appare rispettosa anche dell'art. 118 Cost., in relazione ai contenuti del programma di risanamento più propriamente ascrivibili al <governo del territorio>, quali ad esempio la localizzazione delle opere infrastrutturali, sebbene si tratti comunque di aspetti strettamente connessi al risanamento dell'area; infatti nell'allocare in capo allo Stato le varie funzioni, il legislatore statale ha previsto varie forme di coinvolgimento della Regione e del Comune quali: la partecipazione alla cabina di regia; la necessaria acquisizione da parte del Soggetto attuatore delle proposte del Comune ai fini della predisposizione del programma e la previsione che tali proposte, ove non accolte, devono essere necessariamente rivalutate nella Conferenza di servizi; la previsione che è in tale sede, a cui partecipano Comune e Regione, che le amministrazioni coinvolte devono raggiungere un accordo sul programma e solo nel caso in cui ciò non avvenga la decisione può essere rimessa ad una deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata però con la necessaria partecipazione alla relativa seduta del Presidente della Regione interessata;
- b5) il superamento del dissenso delle amministrazioni coinvolte, dunque, non può avvenire in via unilaterale da parte dello Stato, ma è frutto di una complessa attività istruttoria, articolata secondo numerosi meccanismi di raccordo, i quali, pur disegnando un procedimento diverso dall'intesa, assicurano una costante e adeguata cooperazione istituzionale; anzi, in caso di mancato accordo, il procedimento si conclude proprio con le stesse modalità previste per il superamento del dissenso in assenza d'intesa, ossia con una deliberazione del Consiglio dei ministri adottata in una seduta a cui deve necessariamente partecipare il Presidente della Regione interessata; non sussiste, dunque, alcun *vulnus* alle competenze regionali, né alle esigenze della leale collaborazione in relazione all'allocazione delle funzioni amministrative; ciò è ancora più evidente riguardo alle funzioni comunali in materia di programmazione urbanistica, che, tra l'altro, non godono di specifica tutela costituzionale, sebbene i poteri dei Comuni non possano essere annullati e sia necessario garantire agli stessi forme di partecipazione ai procedimenti che ne condizionano l'autonomia;
- b6) d'altra parte con l'Accordo interistituzionale del 19 luglio 2017, il Governo, la Regione Campania, il Comune di Napoli e le istituzioni interessate all'intervento nel comprensorio di Bagnoli – Coroglio hanno condiviso, sia i contenuti del programma, sia le modalità di ulteriori integrazioni o modifiche,

con la successiva redazione di un aggiornamento del programma, approvato dalla Conferenza di servizi, in cui sono state recepite anche le varie istanze comunali;

- c) quanto alla questione relativa all'art. 33, comma 12, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, deve rilevarsi che l'art. 13-bis del d.l. n. 91 del 2017, come convertito, ha radicalmente modificato il contenuto di tale disposizione, scomparendo in particolare il riferimento al versamento dell'importo mediante strumenti finanziari e venendo quindi meno quell'aleatorietà del pagamento alla base della questione sollevata; tenuto conto che, come indicato nel provvedimento di rimessione, la disposizione censurata non ha ancora avuto attuazione, s'impone la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

III. – Si segnala per completezza quanto segue:

- d) sulla inesatta indicazione del parametro costituzionale da parte del giudice rimettente e sulla non preclusione dell'esame della questione di costituzionalità da parte della Corte costituzionale quando i termini della stessa sono sufficientemente chiari cfr. Corte cost., 6 luglio 2004, n. 211(ord.) in *Giur. costit.*, 2004, 2269; Corte cost., 29 gennaio 1998, n. 5 (ord.), in *Cons. Stato*, 1998, II, 9 (s.m) e Corte cost., 30 dicembre 1994, n. 476 (ord.);
- e) sul principio secondo cui il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente, attenendo entrambi alla rilevanza dell'incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di riesame da parte della Corte costituzionale ove sorretti da una motivazione non implausibile cfr. Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200 in *Foro it.*, 2015, I, 387 e in *Giur. costit.*, 2014, 3233, con nota di TRAVI; Corte cost. 21 marzo 2012, n. 61 in *Foro it.*, 2012, I, 1315 con nota di ROMBOLI; Corte cost., 9 febbraio 2011, n. 41 in *Foro it.*, 2011, I, 963 con nota di ROMBOLI; *Guida al dir.*, 2011, fasc. 9, 76, con nota di PALLIGGIANO; *Giur. costit.*, 2011, 4689, con nota di COLAPIETRO; Corte cost., 22 luglio 2010, n. 270 in *Foro it.*, 2010, I, 2901, con note di PALMIERI e PARDOLESI;
- f) sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per difetto di motivazione cfr. Corte cost., 15 novembre 2017, n. 240 in *Giur. costit.*, 2017, 2478; Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 276, in *Foro it.*, 2017, I, 3521, con nota di ROMBOLI; Corte cost., 11 novembre 2016, n. 239 in *Giur. costit.*, 2016, 2117, con nota di MANGIAMELI; Corte cost., 12 ottobre 2016, n. 219 in *Foro it.*, 2016, I, 3357; Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, in *Foro it.* 2016, I, 1623 con nota di ROMBOLI; Corte cost., 25 giugno 2015, n. 120, in *Diritto & Giustizia*, 2 luglio 2015;
- g) sui presupposti per la restituzione degli atti al giudice *a quo* si vedano:

- g1) in dottrina: A PIZZORUSSO, *La restituzione degli atti al giudice a quo*, Milano, 1965; M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984; C. SALAZAR, *Le decisioni processuali: la restituzione degli atti al giudice a quo e le pronunce di inammissibilità*, in *Foro it.*, 1998, V, 145; R. ROMBOLI, *Evoluzione giurisprudenziale e aspetti problematici della restituzione degli atti al giudice a quo* in *Giur. costit.*, 1999, 543; C. PETTINARI, *Brevi note sulla restituzione degli atti al giudice a quo per sopravvenuta modifica del parametro*, in *Giur. costit.*, 2002, 1157; N. PIGNATELLI, *Le "interazioni" tra processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale*, Torino, 2008, spec, pagg. 133 ss.;
- g2) in giurisprudenza: Corte cost., 2 dicembre 2011, n. 326 (ord), in *Giur. costit.*, 2011, 4509; più in generale, sul rapporto fra inammissibilità per carenza dei presupposti della rimessione della q.l.c., da un lato, e restituzione degli atti al giudice che l'ha disposta cfr. Corte cost., 15 gennaio 2010, n. 11 (ord.), in *Giur. costit.*, 2010, 201;
- h) sul principio per il quale quando profili di competenza statale e regionale siano inestricabilmente intrecciati, tanto da non riuscire a individuare una materia "prevalente", si rende necessario il ricorso al principio di leale collaborazione, che deve permeare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie cfr. Corte cost., 25 novembre 2016, n. 251 in *Foro it.*, 2017, I, 451, con note di D'AURIA G. e AMOROSO, *Giur. it.*, 2017, 733 (m), con nota di MEALE, *Urbanistica e appalti*, 2017, 366 (m), con nota di MONACO, *Giur. costit.*, 2016, 2195, con note di SCACCIA, GORLANI, GENINATTI SATÈ; Corte cost., 11 febbraio 2016, n. 21 in *Foro it.*, 2016, I, 1149; Corte cost., 14 gennaio 2016, n. 1 in *Foro it.*, 2016, I, 1149, *Giur. costit.*, 2016, 1, con nota di CANDIDO; Corte cost., 13 marzo 2014, n. 44 in *Giur. costit.*, 2014, 986, con nota di FALLETTA; Corte cost., 24 novembre 2010, n. 334 in *Giur. costit.*, 2010, 4791; Corte cost., 07 marzo 2008, n. 50 in *Foro it.*, 2008, I, 1369, *Regioni*, 2008, 637 (m), con nota di BIONDI DAL MONTE, *Giur. it.*, 2008, 2424, con nota di DE LUCA; Corte cost., 28 gennaio 2005, n. 50 in *Foro it.*, 2006, I, 365, con nota di MALFATTI, *Nuove leggi civ.*, 2006, 79, con nota di VINCENTI, *Giur. costit.*, 2005, 3369, con nota di PELLIZZONE; Corte cost., 1 ottobre 2003, n. 303 in *Foro it.*, 2004, I, 1004, con note di VIDETTA, FRACCHIA, FERRARA, *Corriere giur.*, 2004, 29, con nota di DICKMANN, *Urbanistica e appalti*, 2004, 295 (m), con nota di MANFREDI, *Riv. giur. edilizia*, 2004, I, 10, con nota di CELOTTO, *Giur. costit.*, 2003, 2675, con note di D'ATENA, ANZON, MOSCARINI, GENTILINI, *Guida al dir.*, 2003, fasc. 40, 67, con nota di FORLENZA, *Regioni*, 2004, 535, con note di BARTOLE e VIOLINI;
- i) sulla competenza statale esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in caso di risanamento e bonifica di un sito nazionale si veda:

- i1) la giurisprudenza costituzionale che ha ascrivito a tale titolo di legittimazione la disciplina dei rifiuti: Corte cost., 23 luglio 2015, n. 180 in *Foro it.*, 2015, I, 3382; Corte cost., 14 luglio 2015, n. 149 in *Foro it.*, 2015, I, 3383; Corte cost., 10 aprile 2015, n. 58 in *Foro it.*, 2015, I, 2269; Corte cost., 2 dicembre 2013, n. 285 in *Foro it.*, 2014, I, 343 con nota di ROMBOLI, *Ambiente*, 2014, 381, con nota di TAGLIAFERRO, *Riv. giur. ambiente*, 2014, 344 (m), con note di VANETTI e ALOTTO, *Guida al dir.*, 2014, fasc. 3, 97, con nota di TOMASSETTI; Corte cost., 9 marzo 2012, n. 54 in *Foro it.*, 2012, I, 976 e in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2012, 331, con nota di SAVINI; Corte cost., 25 luglio 2011, n. 244 in *Foro it.*, 2011, I, 2565; Corte cost., 2 febbraio 2011, n. 33 in *Foro it.*, 2011, I, 971, con nota di ROMBOLI, *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2011, 250, con nota di SAVINI, *Giur. it.*, 2011, 1509 (m), con nota di DANESI, *Riv. giur. ambiente*, 2011, 266 (m), con nota di MAZZOLA, *Regioni*, 2011, 1241, con nota di BARAGGIA; Corte cost., 17 novembre 2010, n. 331, in *Foro it.*, 2011, I, 976, con nota di ROMBOLI, *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2011, 118, con nota di SAVINI, *Riv. giur. ambiente*, 2011, 94 (m), con nota di GUARINO, *Giur. costit.*, 2010, 4743, con nota di COLAVECCHIO; Corte cost., 22 luglio 2010, n. 278 in *Foro it.*, 2011, I, 977, con nota di ROMBOLI; Corte cost., 5 marzo 2009, n. 61 in *Foro it.*, 2009, I, 1295, con nota di PAONE, *Riv. giur. ambiente*, 2009, 493 (m), con nota di DI DIO, *Dir. e pratica amm.*, 2009, fasc. 4, 17 (m), con nota di PONTE;
- i2) la giurisprudenza costituzionale che ha ascrivito al medesimo titolo legittimante la bonifica dei siti inquinati: Corte cost., 24 luglio 2009, n. 247, in *Riv. giur. edilizia*, 2009, I, 1134, con nota di DE LEONARDIS, *Riv. giur. ambiente*, 2009, 945 (m), con note di DI DIO e CIOFFI; Corte cost., 22 luglio 2009, n. 225 in *Urbanistica e appalti*, 2010, 61 (m), con nota di VENTIMIGLIA, *Giornale dir. amm.*, 2010, 368 (m), con nota di FONDERICO, *Riv. giur. edilizia*, 2009, I, 1397, con nota di DE LEONARDIS, *Riv. giur. ambiente*, 2009, 936 (m), con note di DI DIO e CIOFFI, *Regioni*, 2010, 549 (m), con note di LUGARESI e BIN; Corte cost., 18 giugno 2008, n. 214 in *Riv. giur. ambiente*, 2008, 992 (m), con nota di RONCELLI, *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2008, 606, con nota di BUSA';
- j) sul profilo motivazionale secondo cui le funzioni comunali in materia di programmazione urbanistica non godono di specifica tutela costituzionale, sebbene i poteri dei Comuni non possano essere annullati e sia necessario garantire agli stessi forme di partecipazione ai procedimenti che ne condizionano l'autonomia cfr. Corte cost., 26 novembre 2002, n. 478 in *Foro it.*, 2003, I, 1976, *Urbanistica e appalti*, 2003, 289, con nota di DE PAULI, *Riv. giur. ambiente*, 2003, 515 (m), con nota di MANFREDI; Corte cost., 27 luglio 2000, n. 378 in *Cons. Stato*, 2000, II, 1316, *Urbanistica e appalti*, 2000, 1183, con nota di MANFREDI.